

- La ricorrente inoltre deduce un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dei criteri di promozione previsti all'articolo 45 dello Statuto dei funzionari, alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, con cui la ricorrente rileva l'impatto dell'irregolarità sull'esercizio di promozione contestato, in cui si è tenuto conto del fascicolo di promozione della ricorrente e dei suoi rapporti di evoluzione della carriera. Tale irregolarità avrebbe causato l'esclusione dalla promozione, altrimenti attesa in presenza di una corretta comparazione dei meriti.

---

### Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — AI/CEPCM

(Causa T-65/19)

(2019/C 131/62)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* AI (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

*Convenuto:* Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del CEPCM del 18 maggio 2018, che respinge la domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 20 giugno 2017;
- annullare la decisione del CEPCM del 20 giugno 2018, che respinge la domanda, presentata dal ricorrente il 30 maggio 2018, di accesso alla relazione d'indagine;
- annullare, se del caso, la decisione del CEPCM del 26 ottobre 2018, che respinge il ricorso presentato dal ricorrente il 2 luglio 2018;
- ingiungere al CEPCM di pagare un risarcimento quantificato, *ex aequo et bono*, in EUR 40 000, per il danno morale che il ricorrente asserisce aver subito.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi per quanto concerne la decisione impugnata del 18 maggio 2018 e un unico motivo per quanto concerne la decisione impugnata del 20 giugno 2018.

1. Primo motivo, relativo alla decisione impugnata del 18 maggio 2018, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.
2. Secondo motivo, relativo alla decisione impugnata del 20 giugno 2018, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

3. Terzo motivo, relativo alla decisione impugnata del 18 maggio 2018, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione dell'articolo 86 dello Statuto dei funzionari.
4. Motivo unico, relativo alla decisione impugnata del 20 giugno 2018, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 13 dello Statuto dei funzionari <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001 L 8, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 9 febbraio 2019 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)**

**(Causa T-77/19)**

(2019/C 131/63)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Alcar Aktiebolag (Bromma, Svezia) (rappresentante: M. Ateva, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Alcar Holding GmbH (Vienna, Austria)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo e denominativo alcar.se nei colori bianco e blu — Domanda di registrazione n. 15 508 583

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 novembre 2018 nel procedimento R 378/2018-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale fino alla conclusione del procedimento di revoca relativo al marchio di titolarità della Alcar Holding GmbH e alla determinazione dell'ambito di tutela del marchio di titolarità della Alcar Holding GmbH;
- annullare la decisione della Commissione di ricorso nella sua integralità;
- sostenere la decisione della divisione di opposizione nella sua integralità;
- condannare l'Alcar Holding GmbH a sostenere le spese della ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso nonché al Tribunale.